Scritto da Raffaello Lupi
Lunedì 28 Maggio 2012 20:52

La definizione in via breve degli aspetti sanzionatori degli atti mediante acquiescenza , su cui ci eravamo soffermati su dialoghi 2009 n.4 (Andrea Carinci e Thomas Tassani, Dario Stevanato, La riduzione delle sanzioni per adesione ai verbali indebolisce la deterrenza dei controlli?) può fare corto circuito con l'autotutela. Nel senso che un atto può essere per certi versi corretto, ma per altri avere dei vizi manifesti, uno di quegli errori rilevabili palesemente, che giustificano una correzione in autotutela, anche a prescindere dal ricorso del destinatario. Non è questione di vizio unico , parzialmente fondato, ma riconoscibile solo in contenzioso, previa impugnazione, nel qual caso il contribuente -impugnando - ha buone possibilità di ridurre la pretesa, però rinunzia all'opportunità di riduzione delle sanzioni. Quando c'è un solo vizio, non evidente esteriormente , l'alternativa è tra impugnazione, con assoggettamento alle sanzioni integrali, oppure acquiescenza. Possono però esserci dei casi in cui l'atto per certi aspetti è corretto, ma sotto altri presenta palesi vizi di coerenza, rilevabili a una prima occhiata. Ictu Oculi, come dicono gli oculisti di Cagliari. Se il contribuente fa istanza di autotutela per l'eliminazione del vizio manifesto, mica perde la possibilità di ridurre le sanzioni facendo acquiescenza. Direi che l'agenzia delle entrate deve prima emettere un nuovo atto , immune dal vizio esteriore, su cui il contribuene potrà esercitare la propria acquiescenza, con riduzione delle sanzioni. Mi sembra un coordinamento molto semplice, ma è uno di quei temi su cui -previa verifica nel materiale normativo- si potrebbe fare un articoletto.